



Data di pubblicazione: 22/09/2021

Nome allegato: *Determina 121 del 21.09.2021 indizione gara CML CROTONE.pdf*

CIG: 88284424CF;

Nome procedura: *Lavori edili ed impiantistici per la riallocazione del Centro Medico Legale dal piano primo al piano terra dello stabile INPS di Crotona, via G. Deledda - categoria OG1*

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Calabria

DETERMINAZIONE n. 121 del 21/09/2021

1. **Tipologia di Determina** Indizione gara
2. **Numero Visto** VARI
3. **Settore** Lavori
4. **Oggetto** lavori edili ed impiantistici per la riallocazione del Centro Medico Legale dal piano primo al piano terra dello stabile INPS di Crotone, via G. Deledda - categoria OG1
5. **Committente** INPS DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
6. **Tipologia di procedura** Procedura negoziata senza bando ex art. 63 D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con scelta del contraente mediante RDO sul portale MEPA di CONSIP, aperta a tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma alla categoria di lavori OG1;
7. **CIG** 88284424CF
8. **CUP:** F17H21000400005
9. **Importo complessivo:** € 260.000,00
10. **Importo netto lavori ed oneri di sicurezza:** € 209.541,00
11. **Oneri di sicurezza:** € 5.850,00
12. **Incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016:** € 4.190,82
13. **CAPITOLO:** 5U211201001
14. **RUP** arch. ANTONELLA IIRITANO

INPS
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
DETERMINAZIONE n. 121 del 21/09/2021

Oggetto: CENTRO MEDICO-LEGALE INPS DI CROTONE - lavori edili ed impiantistici per la riallocazione del Centro Medico Legale dal piano primo al piano terra dello stabile INPS di Crotona, via G. Deledda - categoria OG1.

Procedura negoziata senza bando ex art. 63 D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con scelta del contraente mediante RDO sul portale MEPA di CONSIP, aperta a tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma alla categoria di lavori **OG1**, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi.

Autorizzazione alla spesa complessiva di € 260.000,00 (IVA, incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 e oneri di sicurezza inclusi) Capitolo 5U211201001, esercizio finanziario 2021.

CIG 88284424CF

CUP F17H21000400005

Determinazione a contrarre

IL DIRETTORE REGIONALE

- VISTA** la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii.;
- VISTA** la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

- VISTO** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;
- VISTA** la determinazione dell'Organo munito di poteri del Consiglio di Amministrazione n. 157 dell'11/12/2019 di conferimento dell'incarico di durata triennale con decorrenza dal 16/12/2019, di Direttore regionale INPS Calabria al Dott. Giuseppe Greco;
- VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Istituto 2019-2021, adottato con determinazione presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019;
- VISTA** la deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020 con cui il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 comma 23 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il progetto di Bilancio preventivo dell'INPS per l'anno 2021, di cui alla determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n.135 del 2 dicembre 2019;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016, recante il «*Codice dei Contratti Pubblici*» (di seguito, il "Codice"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs. n.56/2017;
- VISTO** il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 92, in data 18 aprile 2019;
- VISTO** l'art. 1, comma 3, del citato D.L. 18 aprile 2019, n. 32, in base al quale: «*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte*»;
- VISTO** l'art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- VISTI** altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;
- VISTA** la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, in vigore dal 15 settembre 2020, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";
- VISTO** e richiamato l'art. 1 del D.L. 76/2020, così come modificato dalla legge di conversione suddetta, che deroga fino al 31 dicembre 2021 il comma 2 dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici;
- TENUTO CONTO** che, in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 del

31.05.2021, convertito, con modificazioni nella Legge 108 del 29 luglio 2021, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento "di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici";

- VISTA** la nota del 08 settembre 2021, con la quale il Coordinamento Tecnico Regionale, ha trasmesso la documentazione tecnica per l'espletamento di una procedura volta all'affidamento dei lavori edili ed impiantistici per la riallocazione del Centro Medico Legale dal piano primo al piano terra dello stabile INPS di Crotone, via G. Deledda;
- RAVVISATA** pertanto la necessità di attivare procedure necessarie per garantire i lavori *de quo*;
- PRESO ATTO** dell'assegnazione del budget da parte della Direzione Centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti per l'effettuazione dei lavori;
- RILEVATO** che, in base alla documentazione tecnica trasmessa dal Coordinamento Tecnico Regionale (CTR), la categoria prevalente nell'appalto è la categoria OG1, per il 62,0% del valore complessivo dell'opera, e le categorie scorporabili sono: la categoria OS28, per il 24,7% del valore complessivo dell'opera, e la categoria OS30 per il 13,3% del valore complessivo;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni mediante il quale si può acquistare con ordine diretto (OdA), richiesta di offerta (RdO) o Trattativa diretta;
- VISTO** l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- CONSIDERATO** che al momento non risultano attive specifiche convenzioni Consip aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli necessari all'Istituto;
- CONSIDERATO** che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip, avente ad oggetto lavori comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
- TENUTO CONTO** che, pur non essendovi specifici obblighi normativi di ricorrere prioritariamente al MEPA per l'affidamento di lavori, il messaggio Hermes 20 ottobre 2016, n. 4233, ha precisato che "Le Direzioni sono invitate, preliminarmente all'indizione di tutte le procedure di gara per importi fino a un milione di euro, a consultare il MEPA ed indicare nelle proprie

determinazioni l'utilizzo o meno dello strumento telematico messo a disposizione da CONSIP";

CONSIDERATO che i lavori di cui alla categoria OG1 risultano presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

ACCERTATO che con l'introduzione del comma 9 bis all'art. 36 del Codice, operato dal Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, sulla base del criterio del minor prezzo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del Codice, per cui l'affidamento dei lavori di cui alla presente determinazione avverrà con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi;

RITENUTO di non suddividere l'appalto in lotti prestazionali, funzionali o geografici, ai sensi dell'art. 51 del Codice, considerato l'importo dei lavori;

CONSIDERATO che, la D.C. Risorse Strumentali e Centrale Unica Appalti con messaggi HERMES del 17/06/2021.0002318 e dell'11/08/2021.0002867 aventi ad oggetto: "Principali novità in tema di contratti pubblici e Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77" ha fornito indicazioni sul *modus operandi* per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture da appaltare dalle Strutture centrali e periferiche dell'Istituto;

RILEVATO che, come da indicazioni fornite con i messaggi Hermes sopra richiamati, le nuove norme introdotte non sciolgono il nodo relativo alla possibilità, o meno, per le stazioni appaltanti di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, a procedure maggiormente concorrenziali anziché a quelle semplificate previste dal provvedimento in esame; tuttavia, anche in virtù dell'orientamento dell'A.N.A.C., del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di alcune recenti sentenze del Consiglio di Stato e dei TAR, si ritiene che, previa adeguata motivazione, anche se non richiesta a pena di legittimità della procedura, è possibile ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza, qualora queste appaiano più idonee a soddisfare le specifiche occorrenze e qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto competitivo;

RITENUTO opportuno, in base a quanto sopra esposto, al fine di permettere la partecipazione alla procedura anche a microimprese, piccole e medie imprese, utilizzare una procedura maggiormente strutturata/articolata, trattandosi di lavori di importo, al netto dell'IVA, superiori ad euro 150.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L 120/2020 e ss.mm.ii., procedendo quindi con l'adozione di una procedura negoziata senza bando ex art. 63 D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con scelta del contraente mediante RDO sul portale MEPA di CONSIP, aperta a tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma alla categoria di lavori OG1;

PRESO ATTO che, per la partecipazione alla RDO, gli operatori economici, essendo stata individuata quale categoria prevalente dei lavori la OG1 e l'importo dei lavori

pari a € 209.541,00, dovranno essere abilitati obbligatoriamente su MEPA alla categoria di qualificazione OG1 per la classifica I;

ATTESO

che, per i lavori ricadenti nella categoria scorporabile **OS28**, di importo inferiore ad euro 150.000,00, gli operatori economici partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo come previsti dall’art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010 per la natura di lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria scorporabile OS28; resta comunque valida, in alternativa, la possibilità di soddisfare il solo requisito per la categoria OS28, con il possesso di attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA); qualora gli operatori economici partecipanti alla RDO, e quindi in possesso della categoria OG1, non siano in possesso né dell’attestazione SOA né dei requisiti ex art. 90 per la categoria scorporabile OS28, gli stessi dovranno dichiarare, in sede di presentazione dell’offerta, di subappaltare per intero (100%) ad altra impresa, in possesso dei requisiti, i lavori ricadenti nella categoria OS28;

ATTESO

che, per i lavori ricadenti nella categoria scorporabile **OS30**, super specialistica (SIOS), di importo inferiore ad euro 150.000,00, gli operatori economici partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo come previsti dall’art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010 per la natura di lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria scorporabile OS30; resta comunque valida, in alternativa, la possibilità di soddisfare il solo requisito per la categoria OS30, con il possesso di attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA); qualora gli operatori economici partecipanti alla RDO, e quindi in possesso obbligatoriamente della categoria OG1, non siano in possesso né dell’attestazione SOA, né dei requisiti ex art. 90 per la categoria scorporabile e super specialistica OS30, potranno comprovare tale requisito associandosi in forma di RTI verticale; inoltre, essendo l’importo relativo alla categoria OS30 superiore al 10% del totale posto a base di gara, non è consentito l’avvalimento e il subappalto è permesso nella misura massima del 50% (limite previsto dalla normativa vigente);

TENUTO CONTO

che, ad ogni modo, le imprese partecipanti alla RDO, e quindi obbligatoriamente in possesso della qualificazione per la categoria OG1, se dimostrano di essere qualificate anche per la categoria **OG11**, mediante attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) o dimostrando di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo, come previsti dall’art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010 per la natura di lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria OG11, potranno, per il principio di assorbimento, eseguire i lavori rientranti nelle categorie OS28 e OS30;

ATTESO

che la durata complessiva dei lavori stimata dal Coordinamento Tecnico Regionale è di n. 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

TENUTO CONTO

che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua i costi della manodopera sulla base di tabelle emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- CONSIDERATO** che, a tal fine, in virtù del combinato disposto degli artt. 23, comma 16 e 216, comma 4, del Codice, fino all'adozione di nuove tabelle da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia;
- CONSIDERATO** che, per quanto sopra, il Coordinamento Tecnico Regionale ha stimato l'incidenza del 29% del costo della manodopera;
- RICHIAMATO** l'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel quale si recepisce l'art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020, modificato e convertito in Legge n. 120/2020, in base al quale la stazione appaltante non chiede agli offerenti le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D. Lgs n 50/2016;
- VALUTATO** che si procederà, tuttavia, con la richiesta della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del codice;
- CONSIDERATO** che gli apparecchi e i materiali da fornire in opera devono rispettare le prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*";
- RITENUTO** di non prevedere l'inserimento negli atti di gara della c.d. clausola sociale di cui all'art. 50 del Codice, in quanto trattasi di appalti di natura occasionale;
- PRESO ATTO** che l'importo, come stimato dal Coordinamento Tecnico Regionale, ammonta complessivamente ad € 260.000,00 (IVA, somme a disposizione, incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 e oneri di sicurezza inclusi), da imputare sul Capitolo 5U211201001, esercizio finanziario 2021;
- ATTESO** che detti lavori corrispondono all'intervento – **Piano Triennale Lavori 2021-01-CAL-0018** dell'Elenco Annuale lavori 2021;
- VISTO** l'art. 31 del Codice, il quale prescrive che la stazione appaltante, per ogni singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- CONSIDERATO** l'art. 31, comma 6, del Codice il quale prescrive che per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico;
- VISTE** le Linee guida ANAC n. 3, come aggiornate dal Consiglio dell'Autorità in data 11.10.2017, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione specifica ulteriormente i requisiti che il RUP deve possedere per l'affidamento di appalti e concessioni;
- VISTA** la determinazione n. 27 del 08/02/2021, con la quale è stato nominato RUP l'Arch. Antonella Iiritano, in forza all'ufficio tecnico regionale;

- CONSIDERATO** che il tecnico individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni di RUP è figura professionale pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 31 del Codice;
- RICHIAMATI** i compiti che il tecnico è tenuto ad espletare nell'ambito della procedura, per come riportati nella non esaustiva elencazione di cui all'art. 31, comma 4, del Codice, in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 241/1990;
- VISTO** l'art. 6-bis, della Legge n. 241/1990, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
- ATTESO** che ai fini dell'esecuzione contrattuale è stato individuato, con determinazione n. 27 del 08/02/2021, il seguente gruppo di lavoro:
- a) Ing. Francesco Iiritano – Progettazione, direzione lavori, contabilità e incarico di coordinatore per la sicurezza in progettazione ed in esecuzione;
 - b) Sig. Masino Iacopino: istruttoria ed espletamento della gara in MEPA ed adempimenti ANAC fino alla stipula del contratto;
 - c) Dott. Giacomo Anania: incarico di supporto al RUP per adempimenti ANAC, gestione economica del contratto, segreteria amministrativa;
- VISTE** le Linee guida ANAC n. 3, che prevedono che il controllo della documentazione amministrativa sia svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito *ad hoc*, oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante;
- CONSIDERATE** le sopra citate Linee guida n. 3 le quali prevedono che, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la stazione appaltante indica nel bando di gara se la verifica di congruità delle offerte sia rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata *ad hoc*;
- VISTO** l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) ed a provvedere al pagamento del contributo in qualità di stazione appaltante;
- PRESO ATTO** che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG individuato nel codice alfanumerico 88284424CF, evidenziando che il contributo ANAC dovuto dalla Stazione appaltante è pari ad € 225,00 e il contributo dovuto dall'operatore economico per la partecipazione alla RDO è pari ad € 20,00, in ottemperanza alla delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha riattivato l'obbligo di versamento dei contributi di gara all'A.N.A.C. per le procedure avviate dopo la data del 1 gennaio 2021;
- PRESO ATTO** che il RUP ha altresì provveduto all'acquisizione del codice CUP (F17H21000400005) sul portale del CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO** l'art. 113, del Codice dei contratti pubblici, come modificato, da ultimo, dal D.L. n. 32/2019, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, da modulare sull'importo posto a base di gara, per l'erogazione di incentivi ai

dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, subordinando l'erogazione stessa all'emanazione di un regolamento che disciplini la graduazione delle quote da accantonare al fondo e i criteri per la ripartizione e la corresponsione degli incentivi;

RITENUTO in virtù di quanto disposto dal messaggio Hermes n. 1167 del 21.03.2019, di dover accantonare, in via prudenziale, nelle more dell'adozione da parte dell'Istituto del nuovo regolamento, una quota massima non superiore al 2% dell'importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000,00 per la costituzione provvisoria del citato fondo;

STIMATO che il costo complessivo dell'intervento ammonta a € 260.000,00 IVA compresa (di cui € 209.541,00 per lavori ed oneri della sicurezza, € 46.268,18 per IVA al 22% e somme a disposizione, € 4.190,82 per accantonamento ex art. 113 del Codice);

CONSIDERATO che si rende quindi necessario autorizzare la spesa complessiva pari a € 260.000,00 IVA compresa, come dettagliata nella tabella che segue:

Capitoli di spesa	Oggetto	Importo - Anno 2021
5U211201001	Lavori ed oneri della sicurezza	€ 209.541,00
5U211201001	IVA al [22%] e somme a disposizione	€ 46.268,18
5U211201001	Accantonamento ex art. 113	€ 4.190,82
Totale		€ 260.000,00
5U120800506	Oltre contributo ANAC (di competenza della Direzione Centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti)	€ 225,00

CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente appalto, relativamente all'esercizio finanziario 2021, trova capienza nel Bilancio di previsione 2021;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Coordinamento Tecnico Regionale, ivi compresi gli atti di gara progettuali;

DETERMINA

- di autorizzare, per le motivazioni in premessa richiamate e al fine di permettere la partecipazione anche a microimprese, piccole e medie imprese, l'avvio di una procedura negoziata senza bando ex art. 63 D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con scelta del contraente mediante RDO sul portale MEPA di CONSIP, aperta a tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma alla categoria di lavori **OG1-classifica I**, per l'affidamento dei lavori di

manutenzione straordinaria edile ed impiantistica per la riallocazione del Centro Medico Legale dal piano primo al piano terra dello stabile INPS di Crotone, via G. Deledda;

- che, per i lavori ricadenti nella categoria scorporabile **OS28**, di importo inferiore ad euro 150.000,00, gli operatori economici partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo come previsti dall’art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010 per la natura di lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria scorporabile OS28; resta comunque valida, in alternativa, la possibilità di soddisfare il solo requisito per la categoria OS28, con il possesso di attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA); qualora gli operatori economici partecipanti alla RDO, e quindi in possesso della categoria OG1, non siano in possesso né dell’attestazione SOA né dei requisiti ex art. 90 per la categoria scorporabile OS28, gli stessi dovranno dichiarare, in sede di presentazione dell’offerta, di subappaltare per intero (100%) ad altra impresa, in possesso dei requisiti, i lavori ricadenti nella categoria OS28;
- che, per i lavori ricadenti nella categoria scorporabile **OS30**, super specialistica (SIOS), di importo inferiore ad euro 150.000,00, gli operatori economici partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo come previsti dall’art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010 per la natura di lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria scorporabile OS30; resta comunque valida, in alternativa, la possibilità di soddisfare il solo requisito per la categoria OS30, con il possesso di attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA); qualora gli operatori economici partecipanti alla RDO, e quindi in possesso obbligatoriamente della categoria OG1, non siano in possesso né dell’attestazione SOA, né dei requisiti ex art. 90 per la categoria scorporabile e super specialistica OS30, potranno comprovare tale requisito associandosi in forma di RTI verticale; inoltre, essendo l’importo relativo alla categoria OS30 superiore al 10% del totale posto a base di gara, non è consentito l’avvalimento e il subappalto è permesso nella misura massima del 50% (limite previsto dalla normativa vigente);
- che, ad ogni modo, le imprese partecipanti alla RDO, e quindi obbligatoriamente in possesso della qualificazione per la categoria OG1, se dimostrano di essere qualificate anche per la categoria OG11, mediante attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) o dimostrando di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo come previsti dall’art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010 per la natura di lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria OG11, potranno, per il principio di assorbimento, eseguire i lavori rientranti nelle categorie OS28 e OS30;
- di assumere che, ai fini della selezione della migliore offerta, venga applicato il criterio del minor prezzo con offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice, dando atto che per la congruità delle offerte si applica quanto previsto dall’art. 97 comma 2 e 2-bis, e, per come previsto dall’art. 97 comma 8 del Codice, si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter, precisando che la facoltà di esclusione automatica si applicherà qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- che al contratto conseguente all’aggiudicazione non verrà applicato il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del Codice in quanto acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
- che in base a quanto disposto dalle Linee guida ANAC n. 3, atteso il che il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è

rimessa direttamente al RUP;

- di autorizzare il Responsabile del Team Gestione servizi, lavori e forniture, contrattualistica, ad attivare tutte le procedure nel MEPA di Consip S.p.A. finalizzate all'affidamento dei lavori.
- di approvare a tal fine tutti gli atti di gara, nonché la documentazione tecnica predisposta dal RUP con relativi allegati, facendone integralmente propri i relativi contenuti tecnici e giuridici;
- di conferire mandato al RUP, Arch. Antonella Iiritano, per i successivi incombeni di svolgimento della procedura;
- di autorizzare la spesa complessiva pari € 260.000,00 IVA compresa, come dettagliata nella tabella che segue:

Capitoli di spesa	Oggetto	Importo - Anno 2021
5U211201001	Lavori ed oneri della sicurezza	€ 209.541,00
5U211201001	IVA al [22%] e somme a disposizione	€ 46.268,18
5U211201001	Accantonamento ex art. 113	€ 4.190,82
Totale		€ 260.000,00
5U120800506	Oltre contributo ANAC (di competenza della Direzione Centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti)	€ 225,00

- di autorizzare l'impegno per l'accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del Codice, nelle more dell'adozione da parte dell'Istituto del nuovo regolamento, della quota massima non superiore al 2% dell'importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000,00.

F.to
Il Direttore Regionale
Giuseppe Greco